

Allegato G

Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

Misura 4 C – Apprendistato di alta formazione e ricerca

Convenzione

PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON
YEI

Piano di attuazione regionale PAR Campania 2014 – 2015 Garanzia Giovani (DGR n. 117/2014)

**Convenzione relativa all’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in attuazione del Piano di
Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani Campania a valere sul PON YEI**

TRA

La Regione Campania, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Generale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione

di seguito singolarmente denominata “Regione”

E

L’Università degli Studi di/Istituto Tecnico Superiore/l’ente di ricerca....., nella
persona del Legale rappresentante, o suo/a delegato/a nato/a il.....
a..... e residente a.....

E

L’impresa....., P. Ivacon
sede legale in e sede operativa in nella persona del Legale
Rappresentante, o suo/a delegato/a nato/a il..... a..... e residente
a.....

di seguito denominate “soggetti attuatori” o le “Parti”

La Regione Lazio e le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione della misura 4C ai sensi del Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Regione Campania per la Garanzia Giovani 2014-2015 (di seguito “PAR Campania”) a valere sul PON YEI, come da Avviso “Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca”.

Art. 2 – Destinatari della misura

1. I destinatari della misura sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto l'apposito Patto di Servizio presso un servizio competente e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. I dettagli relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività sono di competenza delle parti, le quali provvedono a formulare un apposito Piano formativo individuale, secondo le disposizioni dell'Avviso.
2. Nello svolgimento dei servizi, le parti sono tenute ad erogare le prestazioni previste dall'Avviso con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Art. 4 – Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori sono tenuti a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso di cui all'art. 1 della presente Convenzione.
2. Nell'erogazione dei servizi i soggetti attuatori si obbligano a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - d) esclusivamente per le imprese, provvedere alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al precedente art. 2 (INAIL) iscritti e per tutta la durata del contratto di apprendistato;
 - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.
La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;

f) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del PAR Campania;

g) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Campania o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;

h) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Campania e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;

i) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;

j) osservare tutto quanto previsto dagli avvisi e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'Avviso

Inoltre, i soggetti attuatori si obbligano a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali gli stessi hanno espresso la propria candidatura.

Art. 5 – Compiti della Regione

1. La Regione svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dalle parti, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
3. La Regione mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti coinvolti.

Art. 6 – Domanda di pagamento

1. Le imprese presentano le domande di erogazione dell'incentivo all'assunzione corredate della documentazione richiesta, nei termini e secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 7.1 dell'Avviso. La documentazione per la richiesta di pagamento dovrà essere presentata, a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A.R. alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 54/11 U.O.D. 08 "Tutela e Sicurezza nel Mondo del Lavoro, Politiche per l'immigrazione e l'emigrazione e dell'inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati"

Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 NAPOLI. L'invio dovrà recare sulla busta l'indicazione del mittente e la dicitura "Garanzia Giovani. Avviso n. 6. Misura: Apprendistato di alta formazione e ricerca (scheda 4.C). GARANZIA GIOVANI – Richiesta assegnazione incentivo assunzione".

2. Le università, gli ITS e gli Enti di ricerca presentano le richieste di pagamento dei voucher formativi corredate della documentazione richiesta, nei termini e secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 7.2 dell'Avviso. La documentazione per i rimborsi dovrà essere presentata, a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A.R., entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione della primo anno accademico/formativo/solare alla Regione – Direzione Regionale Lavoro. L'invio dovrà recare sulla busta l'indicazione del mittente e la dicitura "Garanzia Giovani. Avviso - Misura: Apprendistato di alta formazione e ricerca (scheda 4.C). GARANZIA GIOVANI – Richiesta assegnazione voucher".

Art. 7 – Riconoscimento del contributo

1. Gli avvisi indicano i valori degli importi riconosciuti per le singole attività e servizi. Gli importi riconosciuti sono quelli determinati dall'avviso
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'Impresa o dell'Istituzione Formativa e/o di Ricerca potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 – Divieto di cumulo

1. Le parti garantiscono che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.
3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione le parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Durata

1. Le Parti e la Regione si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data di presentazione della prima offerta di servizi mediante apposita procedura informatica.
2. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2019.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti possono recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Campania.
2. In caso di recesso, le parti sono tenute a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. La parte che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione delle parti alla Regione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - tramite PEC al seguente indirizzo dg11.uod08@pec.regione.campania.it.
2. Le richieste di chiarimenti e informazioni in merito alle disposizioni dell'Avviso devono essere inviate agli indirizzi e-mail dedicati riportati all'art. 11 dell'Avviso.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti e la Regione convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti e la Regione convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Campania Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma del Legale Rappresentante dell'Università/ITS/ Ente di ricerca o suo delegato *

.....

(timbro)

Per accettazione, Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa o suo delegato *

.....

(timbro)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità dei firmatari autenticata ai sensi del DPR 445/2000)

(*) In caso di soggetto delegato, allegare atto di delega

